



COMUNE DI TERNI

Piazza M. Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.5491

direzione.ambiente@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: *Provvedimenti limitativi dell'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell'aria - Stagione invernale 2020-2021 - ORDINANZA*

IL SINDACO

VISTA la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

VISTO il “Piano regionale per la qualità dell'aria” (PRQA), approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17 dicembre 2013 nel quale la città di “Terni è individuata, sul territorio regionale come un'area di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e NO₂ e quindi come una delle situazioni di maggiore criticità che richiede l'adozione di specifiche misure di risanamento della qualità dell'aria”;

RILEVATO che la “conca ternana” è caratterizzata da una particolare situazione orografica che non favorisce la circolazione dei venti ed è spesso soggetta a fenomeni di inversione termica che determinano il ristagno degli inquinanti al suolo;

RILEVATO altresì che l'area urbana di Terni è caratterizzata da una notevole e varia presenza industriale che, unitamente al traffico auto veicolare e alla presenza di impianti termici civili, determina un quadro complesso di emissioni inquinanti in atmosfera, in grado di compromettere, in determinate condizioni meteo climatiche, la qualità dell'aria;

PRESO ATTO che nella 1^a Relazione intermedia di monitoraggio di VAS del PRQA approvata con D.G.R. 01/02/2016 n. 87, viene evidenziato che:

1. a livello regionale le emissioni di PM10 derivano in larga parte (74%) dal riscaldamento residenziale a biomasse legnose; tale percentuale diminuisce leggermente pur mantenendosi dello stesso ordine di grandezza se si prende in considerazione l'area di Terni (66%).
2. le emissioni di PM10 dovute al riscaldamento domestico limitatamente al solo apporto dato dagli apparecchi che utilizzano come combustibile le biomasse legnose (anno 2010), sono dovute principalmente ai caminetti (59%), a seguire alle stufe tradizionali (27%) e per ultimo alle caldaie (14%). Tale valore può essere spiegato in parte da un maggiore utilizzo e consumo di legna nei caminetti (da cui è scaturito un aumento nell'emissione di PM10 dal 2007 al 2010

dell'ordine del 63%) rispetto sia alle stufe che alle caldaie, ma anche dal fatto che i caminetti, a parità di calore erogato, hanno una emissione di PM10 maggiore rispetto alle altre tipologie di impianto;

RICHIAMATO lo studio elaborato dall'Università degli Studi di Perugia, l'Università Milano Bicocca e l'ARPA Umbria, che ha valutato l'influenza delle condizioni orografiche e meteorologiche nella città di Terni sulla qualità dell'aria e sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera, dal quale emerge che "... nei giorni di stabilità atmosferica l'altezza dello strato di rimescolamento è di circa 300 m, quindi al di sopra della quota della città, mentre nei giorni caratterizzati da una maggiore instabilità (per esempio attività convettiva generata dalla temperatura e turbolenza innescata dal vento) gli inquinanti si disperdono a quote molto maggiori";

PRESO ATTO che il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM₁₀ (50 µg/m³), fissato dalla legge in n. 35 volte nell'arco dell'anno civile, e che dal 2011 al 2020 tale numero è stato sempre superato in diverse stazioni di misura della rete di monitoraggio ;

CONSIDERATO che livelli persistentemente elevati di polveri sottili rappresentano un grave rischio per la salute pubblica;

CONSIDERATO altresì che la non conformità ai valori limite giornalieri di PM10 nella zona della Conca Ternana costituisce una violazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE, per la quale è stata avviata una procedura d'infrazione presso la Commissione Europea che si è conclusa in data 10/11/2020 con la condanna da parte della Corte di Giustizia;

RITENUTO di dover adottare provvedimenti urgenti in materia di tutela della qualità dell'aria volti a contenere le emissioni derivanti dalla combustione delle biomasse nel settore civile, unitamente ai provvedimenti di limitazione del traffico oggetto di distinta ordinanza, dal mese di dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021, prevedendo limitazioni specifiche per 4 giornate consecutive feriali nell'arco della settimana;

VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. n. 267/00;

VISTA la Legge n. 689/81;

RICHIAMATE le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

ORDINA

1. A partire dal 7 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021, con decorrenza dal primo lunedì successivo al primo superamento del valore limite giornaliero del PM10 del mese di dicembre certificato dal bollettino di Arpa Umbria, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 0:00 alle ore 24:00, il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto delle prestazioni emissive minime corrispondenti a quelle della Classe di qualità 2 stelle definita dal Decreto 7 novembre 2017, n. 186, come di seguito specificate:

TIPO DI APPARECCHIO	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	75	150	200	2000	75

Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75
Stufe a legna	75	150	200	2000	75
Cucine a legna	75	150	200	2000	75
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000	75
Stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe	50	80	200	500	85
Caldaie	60	30	200	500	80
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90
PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento					

I valori delle prestazioni emissive dell'apparecchio sono, di norma, precisati nel libretto di istruzioni; in mancanza di questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Per “biomassa legnosa” deve intendersi ciò che viene definito dalla Parte II Sezione 4 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, nonché dalla specifica tecnica UNI CEN/TS 14588/05:

- Pellet di biocombustibile: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5mm e 30mm, e con estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura.
- Legna da ardere: legno combustibile tagliato o spaccato pronto per il focolare, e utilizzato negli apparecchi domestici che bruciano il legno come stufe, termocaminetti e sistemi di riscaldamento centralizzato.
- Cippato di legno: biomassa legnosa frantumata in piccole particelle con forma subrettangolare con una lunghezza tipica da 5 mm a 50 mm e con un basso spessore rispetto alle altre dimensioni, prodotta dal trattamento meccanico con attrezzi taglienti.

2. Il divieto di cui punto 1 non trova applicazione:

- a) nel caso in cui all'interno delle unità abitative non siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi (ad es. metano);
- b) nelle zone comunali al di fuori del perimetro corrispondente alla quota altimetrica di 300 (trecento) metri s.l.m., individuato nella planimetria allegata e facente parte integrante del presente atto;
- c) per le apparecchiature al servizio di edifici o unità immobiliari ad uso non residenziale;
- d) nei giorni festivi.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari ad € 160,00.

RAMMENTA

che la combustione di qualunque tipo di rifiuto negli apparecchi per il riscaldamento domestico, così come all'aperto, rappresenta uno smaltimento illecito, ed è sempre vietato, e costituisce reato ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. 152/06 punibile con la reclusione da due a cinque anni.

DISPONE, altresì

1. di portare la presente ordinanza a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it;
2. di trasmettere il presente provvedimento, tra gli altri, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Gruppo di Terni, al Comando della Polizia Provinciale ed al Comando della Polizia Locale del Comune di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Leonardo Latini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005